



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 422

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 10 marzo 2011

**I N D I C E****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	3
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	9
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	12

**Commissioni bicamerali**

Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . .	Pag.	30
--	------	----

---

<b>ERRATA CORRIGE . . . . .</b>	<b>Pag.</b>	<b>62</b>
---------------------------------	-------------	-----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Giovedì 10 marzo 2011

**270<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Davide Boni, coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e Paolo Pietrangelo, direttore generale della Conferenza, accompagnati da Silvia Scurati e Flavio Tremolada.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge in materia di ordinamento degli enti locali: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 23 novembre 2010.

Il PRESIDENTE introduce i temi oggetto della procedura informativa.

Interviene quindi Davide BONI. Egli esprime un giudizio generalmente positivo sul complesso delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2259 (Carta delle autonomie) e sottolinea le difficoltà che incontrano le assemblee delle regioni nella loro attività, data la crescente preponderanza degli esecutivi, con conseguente riduzione dello spazio per il confronto politico tra maggioranza e opposizione nonché per l'attività di indirizzo e controllo. Inoltre, ricorda che attualmente nella Conferenza Stato-Regioni, queste ultime sono rappresentate solo a livello di esecutivi.

Paolo PIETRANGELO illustra i contenuti di un documento che per conto della Conferenza deposita agli atti della Commissione. Si sofferma sul rapporto fra regione ed enti locali, elemento critico della nuova disciplina. In proposito, esprime apprezzamento per il mantenimento della riserva di legge regionale ai fini del trasferimento delle funzioni agli enti locali e segnala le difficoltà che incontrano i consigli delle autonomie locali – previste ormai in quasi tutti gli statuti regionali – nello svolgimento della mediazione interistituzionale, visto che anche in questo caso prevale il negoziato preventivo tra gli esecutivi, i quali però insieme alla concertazione non assicurano un opportuno grado di rappresentanza.

Nel merito del disegno di legge n. 2259, a proposito dell'articolo 12, sottolinea l'opportunità di precisare che il potere sostitutivo evocato dal comma 4, deve essere limitato alle attività amministrative e non anche a quelle legislative. Inoltre, è opportuno indicare termini distinti per la presentazione da parte del Governo dei disegni di legge per il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, di cui all'articolo 11, e per il conferimento delle stesse funzioni amministrative da parte delle regioni agli enti locali. A tale proposito, prospetta due specifiche proposte di riformulazione.

Seguono gli interventi dei senatori, per porre quesiti.

Il senatore PASTORE (*PdL*) domanda se, ad avviso della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative, i consigli regionali dispongono degli strumenti istituzionali e delle risorse adeguate per corrispondere tempestivamente all'organizzazione prospettata dal disegno di legge n. 2259.

La senatrice ADAMO (*PD*) domanda se la questione dell'attuazione delle città metropolitane sia stata considerata nella predisposizione del documento precedentemente illustrato; in particolare se sia emersa la preferenza per una città metropolitana che assume il ruolo e le funzioni di un comune più grande ovvero per un ente che corrisponde sostanzialmente all'attuale provincia e assume una serie di funzioni amministrative conferite dalle regioni.

Inoltre, segnala che l'ampia autonomia statutaria delle regioni potrebbe aggravare l'attuale preponderanza dell'esecutivo, visto che la logica maggioritaria irrigidisce il rapporto fra il consiglio da un lato e la giunta e il presidente dall'altro.

Il senatore PARDI (*IdV*) chiede quali siano ad avviso della Conferenza i motivi che hanno determinato l'eccessiva preponderanza degli esecutivi e quali strumenti si possano adottare per attenuare tale tendenza.

Inoltre, osserva che la mancata attuazione delle città metropolitane dipende da una forzatura inopportuna della riforma del Titolo V: quell'ente, che ha dimensione prettamente fisica viene assimilato al comune e alla provincia, la cui natura territoriale si fonda su un elemento istituzionale.

Il senatore DE SENA (*PD*) chiede quali rimedi possano essere individuati per riaffermare la funzione delle assemblee legislative, tenuto conto che proprio il confronto fra posizioni diverse arricchisce la vita politica e istituzionale.

Interviene quindi il presidente VIZZINI (*PdL*): a suo avviso, sia la riforma del Titolo V, che ha dato luogo a un'organizzazione basata su una pluralità di enti, sia l'elezione diretta dei vertici degli esecutivi, che ha posto fine al potere di interdizione e di crisi delle forze politiche, postulano una revisione del rapporto tra gli esecutivi e le assemblee elettive, diretta a salvaguardare il potere di controllo.

Ha quindi la parola per la replica Davide BONI. Egli si riserva di promuovere una riflessione sul tema delle città metropolitane, tenendo conto, fra l'altro, delle osservazioni svolte dal senatore Pardi, alle quali si dichiara particolarmente sensibile anche per la sua precedente esperienza di governo.

Ai fini di un riequilibrio del rapporto fra esecutivi e assemblee legislative, sottolinea l'opportunità di rafforzare la funzione dialettica di queste ultime che, a suo avviso, sarebbe di vantaggio anche per la capacità politica delle giunte. In proposito, esprime un giudizio critico sulla prospettata riduzione delle indennità dei consiglieri regionali, e sulla tendenza a istituire organismi di consulenza della giunta che non favoriscono la collaborazione istituzionale con i consigli.

Infine, prospetta l'opportunità di realizzare un incontro di approfondimento, nelle sedi appropriate, nel quale affrontare il tema di un corretto rapporto fra giunte e consigli elettivi.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative e avverte che la documentazione presentata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2569) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2569****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 2, dopo le parole: «4 novembre», inserire le seguenti: «, ovvero, ove non esplicitamente prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nei diversi settori, per una delle quattro festività soppresse civili o religiose regolate dai contratti collettivi nazionali medesimi» e sostituire le parole: «non si applicano a tale ricorrenza ma,» con le seguenti: «non si applicano ad una di tali ricorrenze ma,».*

---

**1.2**

MALAN

*Al comma 2, dopo le parole: «4 novembre», inserire le seguenti: «, ovvero, ove non esplicitamente prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nei diversi settori, per una delle quattro festività soppresse civili o religiose regolate dai contratti collettivi nazionali medesimi» e sostituire le parole: «non si applicano a tale ricorrenza ma,» con le seguenti: «non si applicano ad una di tali ricorrenze ma,».*

---

**al testo del disegno di legge di conversione****Art. 1.****x1.0.1**

BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Istituzione della Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica)*

1. È istituita la "Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica" al fine di celebrare il valore dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, attraverso la promozione della conoscenza della storia risorgimentale nazionale ed europea. La festa di cui al presente comma ricorre il giorno 17 del mese di marzo di ogni anno a partire dall'anno 2012 e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della Giornata di cui al comma 1, promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale dell'unità della Nazione e della indivisibilità della Repubblica, come solennemente sanciti nella Carta costituzionale.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della giornata di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai temi di cui ai commi 1 e 2.».

*Conseguentemente, nel titolo, aggiungere le seguenti parole: «nonché istituzione della Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica».*

---



## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Giovedì 10 marzo 2011

**497<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2555) Deputato Giancarlo GIORGETTI ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva votato gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3. Fa presente, quindi, che si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4. In qualità di relatore, rivede il suo parere contrario sulla proposta 4.1, dichiarando di essere favorevole ad una riformulazione nella quale venga soppressa la lettera *a*) della stessa proposta 4.1 e che la lettera *b*) venga modificata nel senso che al comma 2, dell'articolo 4, della legge n. 196 del 2009, le parole: «collaborazione tra le rispettive proposte di supporto tecnico» siano sostituite dalle altre: «progressiva integrazione delle relative attività e strutture di supporto tecnico, favorendone la costante collaborazione».

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme al relatore.

Il senatore MORANDO (*PD*), primo firmatario della proposta 4.1, si dichiara favorevole a riformulare l'emendamento nel senso proposto dal relatore. Ritiene che si tratti di una questione di grande rilievo che rafforza la credibilità dei conti pubblici attraverso la trasparenza, determinando un effetto positivo sulla loro stabilità. L'integrazione delle strutture di supporto tecnico delle Camere rappresenta una scelta di grande portata. Ricorda come già in passato, in occasione dell'esame della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la questione sia stata affrontata con soluzioni diverse tra le due Camere. Ritiene che questa volta, il testo pervenuto dalla Camera dei deputati rappresenti una revisione delle decisioni assunte dalla Camera stessa nel passato e che la proposta 4.1 rappresenti un ulteriore passo avanti, in quanto pone come obiettivo centrale l'integrazione dei Servizi del bilancio, anziché delle loro attività. Sottolinea come la letteratura in materia abbia individuato due possibili soluzioni alla trasparenza dei conti pubblici: rafforzamento delle strutture parlamentari o istituzione di un'autorità indipendente di nomina governativa. Data la funzione che i cosiddetti *fiscal councils* svolgono anche nella determinazione dei saldi obiettivo, ritiene più opportuno che tali funzioni rimangano nell'ambito politico parlamentare, piuttosto che vengano rimesse ad una autorità indipendente. Ricorda l'esperienza del *Congressional Budget Office* statunitense e ritiene che siano già presenti, nelle strutture parlamentari, le competenze tecniche per svolgere questo ruolo specifico. Anche le Regioni potranno avvalersi di un rafforzamento del Parlamento, nell'ambito di una dialettica istituzionale basata su analisi tecniche indipendenti dalla politica. Infine, non comprende il motivo per il quale il relatore ed il Governo non abbiano espresso un parere favorevole anche sulla lettera *a*) dell'emendamento 4.1, che prevede semplicemente la trasmissione di informazioni utili al controllo costante degli andamenti di finanza pubblica. Insiste affinché venga votata anche la lettera *a*), pur apprezzando il cambiamento di orientamento del relatore e del Governo sulla lettera *b*).

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'esame della proposta 4.1 per poter svolgere gli opportuni approfondimenti, stante la delicatezza dei temi trattati.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri).

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto contrario sulla proposta in questione, in quanto ritiene che rimetta in discussione un passaggio definitivo al bilancio di cassa, strumento, quest'ultimo, che esalta la responsabilità dei dirigenti e favorisce la riduzione della spesa corrente.

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede ragione al Governo di questo depotenziamento del passaggio al bilancio di cassa determinato dalla proposta in esame. Inoltre, sottolinea come la fase transitoria assume un rilievo inspiegabilmente straordinario e teme che, dietro questa operazione, ci sia il paventato rischio per il Ministero dell'economia e delle finanze di dover definitivamente acclarare l'ingente ammontare di debiti sommersi presenti nel bilancio dello Stato.

Posta ai voti, la proposta 4.0.1 (testo 2) risulta approvata dalla Commissione.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede di accantonare l'esame della proposta 4.0.2, in analogia con l'accantonamento della proposta 4.1.

Convieni la Commissione. La proposta 4.0.2 viene accantonata.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione accantona le proposte 5.1, 7.1 e 7.2 per approfondire le questioni ad esse sottese.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene incidentalmente sulle proposte 7.1 e 7.2 per richiamare l'attenzione del Governo ad una attenta valutazione delle stesse e sottolineando il rischio di assoggettare l'ISTAT ad una pressione politica in merito alla definizione del perimetro delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione approva infine la proposta 7.3.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 10 marzo 2011

**241<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

FERRARA

*indi del Presidente*

BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

*(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri*

*(1719) GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

*(1819) BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*

*(2194) CARLINO e BUGNANO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

**(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati**

(Discussione congiunta e conclusione. Approvazione degli articoli del disegno di legge n. 2482, con le modificazioni accolte in sede referente, e proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 1719, 1819, 2194 e 2328)

Il presidente FERRARA propone alla Commissione di considerare acquisite le fasi procedurali già svolte nel corso dell'esame in sede referente, ivi compresi tutti i pareri sui testi e sugli emendamenti già espressi dalle Commissioni consultate durante l'esame in sede referente.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE propone infine alla Commissione di adottare come testo base per l'odierna discussione in sede redigente il disegno di legge n. 2482, nel testo comprendente le modifiche ai singoli articoli approvate dalla Commissione stessa durante l'esame in sede referente, e pubblicato in allegato al resoconto della corrente seduta.

La Commissione concorda.

La relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*), rinuncia all'illustrazione del contenuto del disegno di legge, che è già stato oggetto di ampio e approfondito esame da parte della Commissione.

Il senatore PASTORE (*PdL*), intervenendo nella discussione generale, formula una serie di rilievi di carattere politico e tecnico-giuridico sul contenuto del disegno di legge, nel testo definito dalla Commissione in sede referente, precisando che non si tratta di argomentazioni finalizzate a rallentare od ostacolare l'approvazione dei singoli articoli del provvedimento.

In termini generali esprime l'opinione che il sistema delle quote non rappresenti lo strumento migliore e più adatto a favorire la piena realizzazione di un riequilibrio fra i generi nella società e nel mondo del lavoro. Ricorda inoltre di aver avanzato in 1<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede consultiva sui disegni di legge in esame, alcune proposte di modifica finalizzate a rendere il dettato legislativo compatibile con il quadro costituzionale vigente: anche se alcuni dei correttivi ritenuti necessari risultano recepiti all'interno del disegno di legge, dopo l'esame in sede referente, essi comunque non sono sufficienti a superare le perplessità già sollevate da altri Senatori circa l'opportunità politica del provvedimento e la sua compatibilità con le norme costituzionali. Pur se è da riguardare in termini positivi la circostanza che la Commissione giunga all'approvazione degli articoli del disegno di legge dopo un lungo e approfondito dibattito, rifuggendo dalla tentazione di un esame frettoloso e poco accurato, tuttavia permangono alcune criticità di fondo: in primo luogo, il meccanismo nor-

mativo previsto impone un vero e proprio obbligo nel risultato delle elezioni per gli organi di amministrazione e di controllo. Si tratta al riguardo di un radicale mutamento di prospettiva rispetto alla normativa vigente che si limita a prevedere il principio delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive senza introdurre un vincolo di risultato connotato da rigidità dal punto di vista del numero dei componenti da riservare.

In secondo luogo, il criterio di riparto si applica a soggetti di natura privatistica, prospettando una compressione del diritto di proprietà di cui sono titolari gli azionisti delle società quotate e consistente nel limitare la loro libera scelta nell'individuazione del candidato da cui intendono farsi rappresentare. Dal punto di vista costituzionale, le disposizioni legislative che limitano la proprietà privata si giustificano soltanto in presenza della necessità di perseguire una rilevante finalità di interesse generale. Nel caso del provvedimento in esame l'oratore giudica assolutamente non dimostrato che si possa addurre tale giustificazione.

Inoltre rappresenta alla Commissione anche l'esigenza di approfondire ulteriormente la riflessione sul tipo di sanzione applicabile in caso di inosservanza del criterio di riparto. Infatti la previsione della decadenza dell'organo sociale è particolarmente grave e, in relazione al consiglio di amministrazione, viene a privare la società dell'organo decisionale e gestionale. Al riguardo, egli rammenta di aver indicato una possibile soluzione nel modello adottato dalla recente legislazione francese in materia di parità di genere, nella quale si prevede più opportunamente la nullità dell'elezione del componente dell'organo che riduce la quota spettante al genere meno rappresentato. In tale ipotesi i consiglieri superstiti provvedono a nominare il candidato che avrebbe dovuto essere eletto per rispettare la quota spettante al suo genere di appartenenza.

Pur comprendendo le ragioni che sorreggono la scelta politica di favorire un maggiore accesso delle donne ai vertici delle quotate, ritiene tuttavia estremamente difficile che tale giustificazione possa motivare l'estensione delle quote anche ai collegi sindacali. Si tratta infatti di organi che esercitano funzioni di controllo e ai quali partecipano soggetti dotati di specifiche e comprovate competenze tecniche, regolarmente iscritti agli albi professionali. Reputa inoltre più che soddisfacente l'attuale livello di presenza femminile in tale tipologia di organo. Sottolinea quindi la sussistenza di un vero e proprio eccesso di tutela in favore delle donne – con la previsione della decadenza anche in riferimento ai collegi sindacali – e di una disparità di trattamento rispetto alle società di capitali non quotate, che non sono assoggettate al vincolo di riparto.

Riveste estrema delicatezza anche l'applicabilità del disegno di legge alle società con partecipazione maggioritaria di un ente pubblico: riguardo a tale fattispecie sarebbe a suo parere preferibile riferire l'obbligo di rispettare la quota al solo socio pubblico, come azionista di riferimento, ma non anche al socio privato di minoranza. Potrebbe trattarsi anche di soggetti che, in qualità di professionisti o di imprenditori, partecipano alla società apportando il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di capacità organizzative, se non addirittura il proprio portafoglio clienti, in

tutto o in parte. A suo avviso risulta perciò innegabile l'opportunità di lasciare a tali soggetti la massima libertà nella scelta dei propri rappresentanti in seno agli organi sociali, trattandosi di azionisti di minoranza.

Infine, permane ancora un problema di carattere lessicale e consistente nell'adozione del termine «genere», di chiara derivazione anglosassone. In proposito sarebbe quantomeno opportuno introdurre l'espressione «genere maschile e femminile», che risulta più rispondente alla terminologia adottata nella legislazione vigente.

In conclusione fa presente che i dati di una recente ricerca del «Sole 24 ore» sulla presenza femminile negli organi di vertice delle quotate dimostra che si è già avviato un percorso di apertura in favore delle donne, anche se le percentuali non collocano ancora l'Italia ai primissimi posti a livello mondiale. Ritiene pertanto non opportuno che il legislatore intervenga su una tendenza già in atto con l'introduzione di vincoli particolarmente rigidi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente FERRARA dichiara conclusa la discussione generale e comunica che, stante l'unanime orientamento espresso dalla Commissione di non presentare emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2482, come modificato in sede referente, si procederà ora alla votazione dei singoli articoli di cui si compone il provvedimento.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1.

La senatrice FONTANA (*PD*), preannuncia il voto favorevole della propria parte politica e formula una serie di considerazioni per confutare le argomentazioni di carattere politico e tecnico-giuridico svolte dal senatore Pastore. In particolare i dati da lui riferiti – pur se espressivi di una tendenza non del tutto negativa – attestano comunque l'opportunità di proseguire e completare con misure legislative un percorso di riequilibrio di genere che risulta avviato solamente in parte: si tratta quindi di sottoporre gli stessi dati a un'interpretazione di segno radicalmente opposto a quella fornita dal senatore Pastore. Il provvedimento in esame – che la Commissione si appresta a licenziare – si inserisce quindi in un contesto di grandi cambiamenti, perlomeno in ambito europeo, a livello culturale e legislativo, con l'assunzione di un orientamento comune circa la necessità di rendere obbligatorie le quote di genere. Nel richiamare alcune considerazioni espresse nelle precedenti sedute dalla senatrice Anna Maria Serafini, ribadisce le motivazioni che sorreggono il pieno sostegno al disegno di legge da parte del Partito democratico, che ha contribuito al lavoro di sintesi svolto in Commissione, con la disponibilità a confrontarsi con tutte le diverse posizioni emerse.

Il disegno di legge intende dunque promuovere una svolta culturale, superando l'attuale arretratezza di molti settori dell'economia e della società italiana riguardo all'attuazione del principio di parità di genere. Sotto il profilo tecnico-giuridico, oggetto dei rilievi del senatore Pastore, fa pre-

sente che il vincolo di riparto, avendo una durata limitata nel tempo, risulta compatibile con il quadro costituzionale in vigore; esso inoltre, promuovendo una maggiore partecipazione femminile ai vertici delle quotate, nel pieno riconoscimento di criteri meritocratici, imprimerà senz'altro un impulso positivo al tessuto economico e sociale del Paese.

Osserva quindi che le argomentazioni svolte giustificano a pieno titolo l'opportunità politica del provvedimento e la sua compatibilità dal punto di vista costituzionale, messe in dubbio dal senatore Pastore.

Rimarca che il risultato legislativo è il frutto del sapiente lavoro svolto dalla Commissione anche con l'apporto e gli approfondimenti dei componenti di altre Commissioni. Conclude ribadendo la necessità di proseguire ulteriormente in direzione di una piena parità fra i generi, osservando che il disegno di legge costituisce un primo e importante tassello in tal senso.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, ponendo in evidenza la stretta correlazione tra l'effettività delle disposizioni contenute nel disegno di legge e la previsione della decadenza come sanzione per la loro inosservanza. Ritiene doveroso sottolineare il valore del lavoro svolto dalla Commissione con il contributo dei senatori di maggioranza e opposizione, che ha condotto all'individuazione di una soluzione di mediazione ragionevole ed equilibrata per quanto riguarda in particolare la stesura definitiva dell'articolo 1. Il raggiungimento di tale risultato è stato possibile grazie anche all'impegno e alla disponibilità della relatrice Germontani, che ha svolto un esame serio e approfondito di tutte le opinioni espresse, anche quelle provenienti dai gruppi di interesse.

Ribadisce pertanto che l'articolo 1 ha un impianto equilibrato, prevenendo una condivisibile scansione temporale nello svolgimento della procedura sanzionatoria che può condurre alla decadenza in caso di reiterata inottemperanza alle prescrizioni legislative e statutarie. Inoltre la scelta di riservare al genere femminile una quota negli organi societari consentirà anche di valorizzare pienamente le capacità e le competenze professionali acquisite dalle donne nel mondo del lavoro e nella formazione universitaria, come è confermato anche dai dati riferiti dal senatore Pastore sull'attuale livello di partecipazione femminile ai vertici delle società quotate, nella consapevolezza che essi sono un punto di partenza in vista di un ulteriore incremento.

Il disegno di legge costituisce pertanto il primo passo verso l'attuazione, insieme con gli altri Paesi europei, della strategia di Lisbona, che dovrà essere completata entro il 2020.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*), dichiara il voto favorevole della propria parte politica, ritenendo doveroso esprimere apprezzamento nei confronti di quanti hanno proposto alla Commissione opportuni correttivi al disegno di legge, successivamente accolti, come i senatori Centaro, Compagna e Pastore. Osserva inoltre che gli appaiono condivisibili alcuni



dei rilievi di carattere giuridico espressi dal senatore Pastore, e tuttavia, se si considera il fatto che le principali società quotate del settore bancario, assicurativo e delle telecomunicazioni, hanno una presenza femminile particolarmente esigua, assume ancora più rilevanza l'approvazione del disegno di legge in esame da parte della Commissione.

Infine esprime a nome della propria parte politica sincero apprezzamento per l'operato del rappresentante del Governo e di tutte le parti politiche, la cui collaborazione ha consentito di pervenire a un testo pienamente condiviso, preservando peraltro l'autonomia della Commissione dai tentativi di condizionamento messi in campo da gruppi di interesse.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*), dichiara, in dissenso dal proprio Gruppo, il voto di astensione sull'articolo 1, pur dando atto che il disegno di legge, nel suo complesso, risulta notevolmente migliorato rispetto al testo licenziato dalla Camera. Rimarca che ciò è stato possibile grazie all'iniziativa del Governo, i cui emendamenti avevano l'obiettivo di delineare una disciplina più organica e coerente. Peraltro si tratta dello stesso obiettivo perseguito con gli emendamenti da lui presentati, che non ha esitato a ritirare per convergere sulle proposte del Governo, finalizzate a rendere il provvedimento conforme ai principi costituzionali, per quanto riguarda la gradualità della procedura sanzionatoria e dell'entrata in vigore delle disposizioni sul riparto di quota fra i generi. In tal senso infatti non reputa convincente l'argomentazione di quanti ritengono che i dubbi di costituzionalità del provvedimento possano considerarsi superati in virtù della durata temporanea del vincolo di riparto, pur trattandosi indubbiamente di un'osservazione di una certa rilevanza. Il Governo, a fronte di tali problemi, si è avvalso anche di alcune indicazioni di carattere tecnico per perfezionare il testo legislativo nei suoi punti più qualificanti.

Tuttavia rimarca che la portata degli emendamenti governativi è stata particolarmente attenuata dall'approvazione dei subemendamenti predisposti dalla relatrice Germontani, con il risultato di essere giunti alla votazione di un testo che non risulta completamente in sintonia con le indicazioni di modifica formulate dal rappresentante del Governo, il cui operato durante i lavori, pur apprezzabile, non è stato esente da posizioni non sempre lineari. Nel formulare l'auspicio che il disegno di legge possa essere opportunamente corretto, in terza lettura o in altra sede, osserva infatti che il sottosegretario Viale, inizialmente contrario ai subemendamenti della relatrice, ha poi modificato il proprio orientamento, per avallare l'intesa raggiunta in Commissione. A suo parere si è trattato di una decisione particolarmente significativa dal punto di vista politico e che giustifica il suo voto di astensione. Conclude osservando comunque che l'esame in Senato ha consentito di correggere le maggiori criticità del testo, intervenendo sui profili che erano stati oggetto in prima lettura di un esame non particolarmente approfondito.

La Commissione approva quindi all'unanimità l'articolo 1 nel testo già definito durante l'esame in sede referente.

Si passa alle dichiarazioni di voto sull'articolo 2.

La senatrice CARLINO (*IdV*), nell'annunciare il voto favorevole della propria parte politica, esprime soddisfazione per il punto di equilibrio raggiunto in relazione alla decorrenza delle disposizioni della legge. Esprime inoltre soddisfazione per l'attribuzione alla Consob di un potere regolamentare e sanzionatorio, già presente nel disegno di legge n. 2194 a sua prima firma.

Interviene a nome del Partito Democratico la senatrice LEDDI (*PD*), la quale sottolinea che l'esame del disegno di legge ha fatto emergere, in relazione alla tutela della parità tra i generi, una questione ben più profonda e oggettivamente centrale per l'economia del Paese, ovvero la refrattarietà al ricambio nella *leadership* e nelle classi dirigenti. Anche dalle prese di posizioni più o meno mascherate con richiami di carattere giuridico e procedurale, traspare la permanenza culturale, prima che intellettuale, di una ostilità preconcetta nei confronti del mondo femminile. Non si può infatti non partire dal prendere atto della marginalità del ruolo delle donne e che tale condizione, al di là delle affermazioni pubbliche, è ancora un fattore che nutre le posizioni di ostilità, se non di maschilismo. Per tali motivi l'intervento normativo, pur nella sua eccezionalità e temporaneità, appare più che necessario. Le osservazioni del senatore Pastore, prosegue l'oratrice, non sembrano cogliere quindi nel segno, poiché i problemi applicativi, che pure sono ben presenti a chi ha seguito analiticamente tutti i passaggi, potranno essere superati, tenuto anche conto del periodo sufficientemente lungo consentito per valutare la novità. Allo stesso modo sembrano mal posti, soprattutto rispetto al testo che la Commissione sta approvando, i dubbi di legittimità costituzionale. Inoltre ritiene eccessivi i timori di conseguenze economiche dirette derivanti dall'approvazione della legge, addirittura le ipotesi di delocalizzazione delle società quotate per evitare l'impatto della legge: sono, a suo giudizio, infatti, ben altre le ragioni che inducono le aziende italiane ad operare all'estero. D'altro canto rileva che i settori interessati dalle disposizioni sembrano ormai orientati a valutare positivamente le scelte del Senato. Più in generale, ritiene che la normativa in votazione vada interpretata nel quadro equilibrato ed efficace che l'articolo 41 della Costituzione delinea tra l'iniziativa privata e la sua utilità sociale.

La correlazione tra il ruolo delle donne e la competitività delle aziende rappresenta infatti un dato di fatto, testimoniato anche dalla ricerca in ambito internazionale degli strumenti più adeguati per valorizzare l'apporto delle donne. In tale prospettiva spiace registrare che i ritardi accumulati su tale fronte dall'Italia siano oggetto di riflessione nel *summit* di New York sulla condizione della donna. Ribadisce infine che il disegno di legge apre la strada ad un vero dibattito sull'esigenza di premiare il merito e consentire un vero ricambio generazionale e di classe dirigente. Dichiarando quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Interviene quindi il senatore FANTETTI (*PdL*), il quale incidentalmente invita a non enfatizzare le statistiche e i *summit* internazionali che sembrerebbero far torto alle grandi potenzialità e alle energie presenti nel Paese, sulle quali occorre puntare per rilanciarne l'economia e il ruolo internazionale. In merito al disegno di legge che il Senato sta per varare ne sottolinea contemporaneamente la debolezza rispetto ad un impianto di tipo liberale e il rilievo da un punto di vista squisitamente riformista. In particolare, ritiene che la scelta di incidere sulla composizione del consiglio di amministrazione anziché del *management* rappresenti un riflesso illiberale; di converso l'immobilismo che caratterizza la società e l'economia italiana – che rappresenta il dato che colpisce di più anche per chi osserva le vicende italiane dall'estero – impone una chiara scelta riformista, in grado di orientare attraverso lo strumento legislativo le dinamiche dell'economia e della società. Il dibattito in Senato ha presentato aspetti di grande interesse e approfondimento, con delle modifiche che hanno attenuato fortemente gli aspetti più critici ed erronei del testo approvato dalla Camera dei deputati. Queste modifiche vanno ascritte a merito della maggioranza di Governo, che ha saputo quindi superare le perplessità iniziali con un atteggiamento riformatore. In ultima analisi ritiene che la valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nell'economia costituisce un elemento fondamentale per la stabilità e per il progresso di ogni società, come i fatti del Nord Africa, per via indiretta stanno a testimoniare. Per tali motivi, la propria parte politica, nel votare a favore, esprime un pieno appoggio al disegno di legge, senza retropensieri, con il convincimento che tale novità legislativa collocherà l'Italia ai primi posti nel contesto internazionale nella specifica materia della conduzione degli organismi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Il presidente FERRARA pone ai voti l'articolo 2 che è approvato all'unanimità.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 3.

Interviene la senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), la quale osserva incidentalmente che l'orgoglio per le grandi risorse a disposizione dell'Italia non può attenuare il senso critico per i ritardi e le anomalie presenti nel Paese. Insiste sulla profonda e significativa innovazione del disegno di legge in discussione, con specifico riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 3, le quali, disciplinando anche la composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, si pongono nel solco della legislazione innovativa introdotta dai paesi nordici proprio in ambito pubblico. Facendo riferimento alle osservazioni del senatore Pastore, ritiene opportuno contestualizzare le istanze politiche riassumibili con l'espressione «riserva di quote». Facendo riferimento al dibattito svoltosi in Germania negli anni Ottanta all'interno della socialdemocrazia tedesca su iniziativa di Willy Brandt, che identificavano allora nella riserva di quote lo strumento per far emergere le figure femminili

in grado di compiere quelle esperienze ritenute necessarie per ridurre la prevalenza degli uomini, rimarca che oggi la rivendicazione delle quote assume un significato ben diverso. Attualmente, infatti, appare necessario superare gli ostacoli che impediscono alle donne di veder valorizzate le competenze, il merito e le esperienze ormai acquisite. Ragion per cui la questione delle quote si inserisce in una più articolata analisi del carattere e delle dinamiche dell'economia contemporanea che, sotto la voce di economia della conoscenza, identifica nell'investimento nel capitale umano e nella formazione il dato più rilevante. I modelli aziendali, prosegue l'oratrice, si caratterizzano per forme più complesse, per un'organizzazione nella quale ha maggiore valore la capacità relazionale, essendo ormai superato il modello gerarchico di tipo fordista. In tale modello il ruolo delle donne garantisce certamente maggiore duttilità, maggiore capacità di guidare processi complessi, ragion per cui la riserva di quote rappresenta un fattore di incremento della competitività. Ritiene pertanto superabili le riserve espresse in un'ottica liberale, giudicando il disegno di legge, viceversa, un contributo essenziale nel dibattito sul valore delle quote, anche per gli effetti sul fronte economico che è stato finora il più restio ad accettare tale logica. Dichiara infine il voto favorevole della propria parte politica.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice BONFRISCO (*PdL*), la quale sottolinea il valore del richiamo compiuto dalla senatrice Serafini alle origini del dibattito culturale e politico originato nella socialdemocrazia tedesca, nella consapevolezza che in Italia il Partito socialista e il Partito comunista scelsero strade divergenti per interpretare tali questioni alla luce della modernizzazione del Paese. Nel ricordare quindi il contributo del Partito socialista a tale discussione, cita il lavoro compiuto dalla senatrice Marinucci, esponente di spicco anche in tale ambito della sinistra italiana. Nel condividere il rilevante inquadramento teorico e politico della senatrice Serafini, rileva peraltro che l'Italia è il secondo Paese manifatturiero dell'Europa, in prima linea nel governare il superamento di un modello produttivo di tipo fordistico e, soprattutto, in prima fila nel gestire l'industria finanziaria con maggiore successo e solidità di altri paesi; per tali motivi, è particolarmente appropriato intervenire sulle società quotate, investendole di un ruolo propositivo anche nella valorizzazione del ruolo delle donne. Dà atto inoltre al senatore Fantetti di aver toccato un punto di particolare rilevanza e significato politico, laddove indicava nel *management*, rispetto ai consigli di amministrazione, l'obiettivo forse più efficace dell'intervento legislativo. D'altro canto, la posizione espressa costituisce un'ulteriore testimonianza della profondità e dell'appropriatezza del dibattito che si sta svolgendo in Commissione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), interviene per dichiarazione di voto favorevole rilevando come sia prossima la stagione di rinnovo di molti consigli di amministrazione di società pubbliche e private, che potranno essere composti nel rispetto della normativa in discussione. Ritiene peraltro

necessario un distinguo e una puntualizzazione sul carattere e la natura dell'industria finanziaria e creditizia in Italia, nella quale prevalgono ancora logiche di massimizzazione del profitto con incentivi insensati e sproporzionati ai *manager*, a tutto danno di risparmiatori e utenti. Se, da un lato, rispetto a tale deplorabile situazione la disciplina in votazione non ha un effetto diretto, auspica viceversa che la valorizzazione dell'elemento femminile consenta di superare comportamenti eticamente condannabili se non addirittura illeciti, diffusisi anche per la mancata vigilanza da parte delle autorità di controllo.

Interviene quindi il senatore D'UBALDO (*PD*), a giudizio del quale dagli interventi svolti emerge comunque la consapevolezza della permanenza, culturale prima che politica, di atteggiamenti che riflettono difficoltà e perplessità di tipo ideologico. Rispetto a tali condizioni il disegno di legge rappresenta un significativo passo in avanti, che si inserisce nella linea propria del cattolicesimo democratico – e segnatamente dell'insegnamento di Don Milani – che trovò nelle posizioni espresse nell'Assemblea Costituente, e prima ancora nella concessione del diritto di voto alle donne nel 1946, il dato saliente di una forte sensibilità politica sul tema della questione femminile.

Posto ai voti viene quindi approvato all'unanimità l'articolo 3.

Il PRESIDENTE pone ai voti congiuntamente la proposta di coordinamento e le correzioni formali predisposte dal relatore, pubblicate in allegato al resoconto, che risultano approvate all'unanimità.

Concede quindi la parola al rappresentante del Governo e al relatore.

Il sottosegretario Sonia VIALE dichiara che il Governo ha interpretato il proprio ruolo come rappresentativo degli interessi generali, rispettoso della volontà del Parlamento e pienamente consapevole del rilievo sociale, economico e politico del disegno di legge.

Interviene quindi la relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*), la quale, dopo aver sottolineato l'alto profilo della discussione svolta e il contributo di grande rilievo dei senatori Centaro, Compagna e Pastore, rimarca positivamente la coincidenza tra il voto finale in Assemblea e le celebrazioni dell'Unità d'Italia. Puntualizza inoltre che l'esito politico non può essere letto come acquiescenza alle istanze dei «poteri forti», ma come autonoma considerazione del Parlamento delle ragioni esposte dalle associazioni di categoria rispetto alle criticità del testo della Camera dei deputati. Conclude dando atto al Governo di aver agito con grande equilibrio e sensibilità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea sugli articoli del disegno di legge.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole il senatore LAN-  
NUTTI (*IdV*), non senza rimarcare che in molte occasioni la Confindu-  
stria, l'Abi e l'Ania hanno operato per ostacolare l'applicazione di impor-  
tanti riforme come la *class action* e le liberalizzazioni nel campo assicu-  
rativo, in diretto contrasto con gli interessi dei consumatori e dei rispar-  
miatori. A suo giudizio la scarsa considerazione del lavoro parlamentare  
è stata alla base di un atteggiamento distratto e silente nel corso dell'e-  
same alla Camera dei deputati, cui ha fatto seguito un intervento finaliz-  
zato a condizionare l'attività del Senato. Tale tentativo è stato vanificato e  
ne è testimonianza l'ampia condivisione del disegno di legge.

Il senatore MURA (*LNP*), riservandosi di compiere un intervento più  
articolato per la discussione in Assemblea, preannuncia il voto favorevole  
della Lega Nord Padania.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), preannuncia il voto favorevole della  
propria parte politica, insistendo sulla qualità del lavoro svolto dalla Com-  
missione, direttamente correlato al rilievo del disegno di legge, destinato a  
modernizzare il sistema economico e a introdurre fattori di maggiore coe-  
sione sociale. Nel sottolineare le importanti modifiche approvate dalla  
Commissione, evidenzia il ruolo determinante del proprio gruppo sia nel  
merito delle proposte che nel metodo di un confronto politico finalizzato  
a valorizzare il ruolo del Parlamento. Nel riconoscere il valore pregnante  
della procedura redigente rispetto alle diverse sensibilità emerse, ritiene  
che il disegno di legge in titolo e quello concernente la delega per l'attu-  
azione del federalismo fiscale rappresentino due tappe molto importanti  
dell'attuale legislatura. Conclude il proprio intervento dando atto al Go-  
verno di un atteggiamento accorto e rispettoso delle prerogative parlamen-  
tari, certamente di buon auspicio per il futuro lavoro.

Il senatore CONTI (*PdL*), ritiene che vada ascritto a merito della  
maggioranza di Governo l'aver consentito la conclusione dell'*iter* parla-  
mentare; si tratta di un esito certamente non scontato, frutto di una speci-  
fica scelta politica. Egualmente va dato atto ai senatori e agli uomini di  
tutte le parti politiche di aver contribuito in maniera fondamentale a che  
il provvedimento fosse portato a termine e fosse sottratto ad una sterile  
schermaglia di genere. A suo parere, il disegno di legge non potrà che es-  
sere interpretato come un necessario strumento di transizione, che non at-  
tenuerà né rafforzerà la competizione tra i migliori che rimane la discrimi-  
nante fondamentale per lo sviluppo della società italiana. E tuttavia, am-  
mette che le regole del mercato o le aspettative delle classi dirigenti  
non possono costituire l'unico quadro di riferimento, ma tocca al legisla-  
tore dare ad ognuno la stessa opportunità, in una logica di eguaglianza dei  
punti di partenza. La propria parte politica sosterrà anche in Assemblea il  
punto di equilibrio raggiunto, giudicando peraltro utili e fondamentali le  
voci discordi, valorizzando il principio cardine di ogni sistema democra-  
tico. Dichiarò infine il voto favorevole della propria parte politica.

La Commissione conferisce infine all'unanimità il mandato alla relatrice Germontani a riferire favorevolmente in Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 2482, come approvati dalla Commissione, autorizzandola nel contempo a proporre l'assorbimento in esso dei disegni di legge n. 1719, n. 1819, n. 2194 e n. 2328.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap* (n. COM (2010) 482 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 83)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che nella seduta scorsa è stata illustrata una proposta di risoluzione.

Il relatore CONTI (*PdL*), in accoglimento delle osservazioni svolte dal senatore Lannutti nella precedente seduta, modifica la seconda parte del dispositivo dopo le premesse, prevedendo l'opportunità di rendere l'impianto definitorio maggiormente finalizzato al controllo e al contrasto di comportamenti speculativi.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice LEDDI (*PD*), per rimarcare come la risoluzione abbia tenuto conto compiutamente delle osservazioni svolte dalla senatrice Fontana e già contenute nel parere espresso dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

Posta ai voti, la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta, viene approvata all'unanimità.

#### IN SEDE CONSULTIVA

##### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (n. 317)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il presidente BALDASSARRI informa che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha chiesto e ottenuto una proroga del termine per l'espressione del parere al Governo sul provvedimento in titolo. Specifica peraltro che la stessa Commissione parlamentare intende concludere l'*iter* entro il 23 marzo prossimo. Propone

quindi di proseguire la discussione generale sul provvedimento in titolo nella seduta di martedì 14 marzo per concludere con l'espressione del parere il giorno successivo e comunque non oltre la data del 22 marzo.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,45.*



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 482  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO DI  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 83)**

La 6<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento n. COM (2010) 482 definitivo del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap*, sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà, esprime sotto tale riguardo parere favorevole essendo la proposta di regolamento conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il carattere transfrontaliero dei problemi connessi alle vendite allo scoperto impone l'adozione di una legislazione di base a livello dell'Unione, ed eventuali risposte divergenti da parte dei singoli Stati membri alle questioni relative alle vendite allo scoperto porrebbero il rischio di una certa arbitrarietà, inducendo gli investitori ad aggirare le restrizioni vigenti in una giurisdizione effettuando le operazioni in un'altra.

Premesso:

che le vendite allo scoperto, in condizioni ordinarie di mercato, contribuiscono a una maggiore efficienza dei mercati, in quanto garantiscono liquidità e permettono di porre rimedio ai casi di eccessiva valutazione di determinati titoli;

che le vendite allo scoperto comportano tuttavia rischi di carattere sistemico e che il ricorso a tale tipo di operazione è attualmente vietato se rientrante in strategie scorrette in base alla normativa comunitaria sugli abusi di mercato;

che resta, allo stato attuale, non soggetto a regolamentazione il caso delle vendite allo scoperto compiute in assenza di strategie scorrette;

che appare opportuno valutare una tipologia di regolamentazione che faccia tesoro della esperienza della crisi finanziaria iniziata nel 2008 circa i rischi di carattere sistemico.

La Commissione esprime nel merito perplessità non tanto per le finalità sottese all'intervento regolatorio, quanto piuttosto per la strumentazione adottata e per i possibili trasferimenti di autonomia decisionale da parte dei singoli Stati membri su questioni di particolare rilevanza nella regolazione dei mercati finanziari.

La Commissione sottolinea come sarebbe opportuno, tanto nell'impianto definitorio quanto nella parte regolativa del provvedimento, introdurre una distinzione più netta tra i diversi strumenti oggetto di vendita allo scoperto, al fine di dare maggiore efficacia all'intervento regolatorio

volto a controllare strettamente i comportamenti speculativi. In particolare potrebbe valutarsi l'ipotesi che siano esclusi dalla disciplina in oggetto i titoli di Stato. In subordine, appare necessario prevedere procedure nettamente distinte a seconda che gli strumenti oggetto di vendita allo scoperto siano azioni o titoli di Stato, lasciando agli Stati membri un maggior margine operativo nella gestione delle disposizioni relative ai secondi, anche in considerazione dell'incidenza delle vendite allo scoperto e della loro regolamentazione sulla struttura e l'evoluzione del debito pubblico.

La Commissione rileva altresì come gli obblighi di notifica connessi a vendite allo scoperto, e le relative soglie, costituiscano materia estremamente delicata, e auspica che, nel corso dell'*iter* europeo della proposta in esame, si preservi il massimo equilibrio tra le legittime esigenze di trasparenza cui la proposta stessa intende fornire una risposta e la necessità di non introdurre elementi di turbativa dei mercati.

Sottolinea infine come la proposta di regolamento preveda un ampio ricorso alla delega legislativa, come disciplinata dall'articolo 290 del TFUE. Tale delega, conferita alla Commissione a tempo indeterminato e con criteri eccessivamente generici, consente di modificare le definizioni stesse della direttiva (a partire dalle condizioni in base alle quali si può ritenere che una persona fisica o giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto), come anche le soglie di notifica alle autorità di regolamentazione e al pubblico di determinate categorie di vendite allo scoperto.

Considerata la delicatezza della materia e l'invasività e la rilevanza degli interventi oggetto di delega, la stessa non dovrebbe essere concessa a tempo indeterminato, e ne andrebbero meglio precisati, con particolare riferimento ai due casi sopra elencati, i principi ispiratori e i limiti.

In conclusione la Commissione auspica la ricerca di un maggiore contemperamento tra le esigenze di regolazione, i vincoli di trasparenza e la libera operatività dei mercati finanziari, con particolare attenzione alla gestione dei titoli di Stato.

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2482 COME  
DEFINITO IN SEDE REFERENTE E PROPOSTA DI  
COORDINAMENTO N. 2482**

**NT1**

**Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati**

Art. 1.

*(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 euro a 1.000.000,00 euro, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto prevede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e di casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è

aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare in base a proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis.».

## Art. 2.

### (Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato di applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e sindaci eletti.

## Art. 3.

### (Società a controllo pubblico)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della presente legge, forma e termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

### **Coord.1**

IL RELATORE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso 1-ter, al quinto periodo, sostituire le parole «applica» con le altre «la Consob applica»;*

*al comma 1, capoverso 1-ter, al quinto periodo, sostituire le parole «100.000,00 euro a 1.000.000,00 euro» con le altre «euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00»;*

*al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole «delle liste e di casi» con le altre «delle liste ed i casi»;*

*al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, al quarto periodo, sostituire la parola «applica» con le altre «la Consob applica»;*

*al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis sopprimere le parole: «secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter».*

*All'articolo 3:*

*– al comma 2 sostituire le parole «della presente legge» con le altre «della stessa»;*

*– sostituire le parole «forma e termini» con le altre «le forme e i termini».*

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 10 marzo 2011

*Presidenza del presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

### ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario**

**Atto n. 317**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta da parte di alcuni componenti della Commissione di sottoporre il testo dello schema di decreto al parere del Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento della Camera. In proposito si riserva di effettuare i necessari approfondimenti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) prima di procedere ad una disamina puntuale dei profili problematici relativi ad alcune norme dello schema in esame, reputa utile una riflessione di carattere generale sullo stesso, sottolineando come la sua portata innovativa sia di fatto estremamente modesta. Come emerso anche nel corso delle audizioni, il carattere conservativo del provvedimento si deduce da due elementi essenziali, quali il ridotto livello di autonomia fiscale attribuito alle regioni, la cui quota di entrate tributarie rispetto alle entrate totali risulterebbe sensibilmente inferiore all'attuale, e la limitata efficacia di conseguire l'efficien-

tamento del sistema attraverso i costi standard. Su tale ultimo punto, precisa che l'aver costruito l'indicatore di costo standard non come un vincolo ma come un moltiplicatore rischia, in assenza di meccanismi di tutoring e valutazione, di sortire l'effetto negativo di sostituire la spesa cosiddetta «buona» con quella «cattiva», non ottenendo quindi alcun risparmio, ma cristallizzandola ai livelli attuali.

Nel rammentare che la legge delega sancisce il carattere verticale della perequazione delle capacità fiscali, invita ad una riflessione sui possibili profili di costituzionalità del decreto in merito al meccanismo perequativo prefigurato dall'articolo 11, che appare ispirato a criteri di riequilibrio di tipo orizzontale. Inoltre, con la previsione di escludere le regioni a statuto speciale dall'applicazione delle norme del provvedimento si rischia, da un lato, di costruire un federalismo squilibrato e iniquo e dall'altro, per effetto della presenza in talune delle citate regioni di scostamenti rispetto ai valori ottimali anche molto elevati, di drenare risorse che potrebbero essere diversamente destinate a fini perequativi.

In merito ai criteri di ripartizione delle risorse sanitarie, ritiene che la loro distribuzione sulla base di un indicatore di costo pro-capite standardizzato debba essere affiancata ad una perequazione infrastrutturale, dal momento che gli investimenti assumono un ruolo essenziale nel processo di riqualificazione della spesa nell'ambito dell'attuazione del federalismo. Non concorda, a tale proposito, con l'inserimento nel procedimento di calcolo dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario di indicatori di deprivazione, che potrebbero essere oggetto di estenuanti trattative in sede politica, reputando al contrario preferibile che tali parametri siano determinati sulla base di elementi oggettivi e qualitativi della spesa.

Relativamente poi all'invarianza della pressione fiscale complessiva evocata nelle proposte della Conferenza Unificata, rileva che non è chiarito a quale pressione fiscale debba farsi riferimento nè se tale parametro possa essere suscettibile di diminuzione. Propone a tal fine di costruire un indicatore di pressione fiscale cui far riferimento e di verificarne il rispetto attraverso un monitoraggio periodico, da affidare alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La verifica del rispetto del vincolo di invarianza della pressione fiscale rappresenta, a suo avviso, un elemento essenziale al fine di garantire che l'autonomia fiscale delle regioni non pregiudichi i diritti dei cittadini e non sia destinata alla copertura di inefficienze di spesa.

Ulteriori profili di criticità riguardano la variabilità delle aliquote Irpef, la cui manovrabilità è suscettibile di produrre una forte differenziazione della pressione fiscale, a parità di reddito, incidendo sull'unitarietà e sulla progressività dell'imposta, anche alla luce della preannunciata riforma fiscale. Non condivide inoltre la limitazione prevista dal provvedimento circa la flessibilità delle aliquote dell'addizionale Irpef e dell'Irap, ritenendo che la clausola di salvaguardia ivi stabilita dovrebbe essere estesa anche agli altri tipi di redditi e non limitata ai soli redditi da lavoro dipendente e da pensione. Premesso che la concorrenza fiscale tra territori è insita nella logica federalista, propone che l'attribuzione alle regioni del

potere di ridurre o azzerare l'Irap sia posticipata al termine del periodo di convergenza, ossia nel momento in cui dovrebbe essere realizzata la parità delle condizioni di partenza.

In ordine infine ai livelli essenziali delle prestazioni per le funzioni diverse dalla sanità, sottolinea, da un lato, la minore esperienza maturata in tali settori, che richiede di intraprendere un percorso di conoscenza e valutazione, e dall'altro la complessità che attiene l'erogazione dei servizi di assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale, la cui allocazione non è concentrata solo a livello regionale, come avviene per la sanità, ma è suddivisa tra i diversi livelli di governo ed è caratterizzata dall'estrema eterogeneità dei modelli di gestione adottati da ciascun ente.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*) nell'evidenziare come l'impianto complessivo dello schema di decreto in esame fornisca un quadro dell'attuale sistema dei rapporti tra Stato e regioni, sottolinea, con specifico riferimento al settore sanitario, gli aspetti innovativi rappresentati da una definizione delle fonti di finanziamento a carattere fiscale piuttosto che legate al fondo sanitario nazionale.

Rileva come, dopo oltre trent'anni di studio del comparto sanitario, appaia finalmente possibile discutere sul tema della valutazione dell'impatto del medesimo sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sul deficit che deriva dalle spese degli enti sanitari locali, per i quali non risulta agevole l'esame del rapporto tra domanda e offerta e, di conseguenza, dell'evoluzione della spesa a carico del bilancio dello Stato.

Citando alcuni elementi informativi tratti dalla documentazione depositata dalla COPAFF evidenzia come dal confronto dei dati relativi ai disavanzi, pur con i noti limiti dovuti alla mancanza di uniformità contabile, risulti che alcune regioni che presentano valori assoluti di disavanzo più elevati di altre facciano poi registrare deficit pro-capite più contenuti. Ne consegue che il comparto sanitario risulta fortemente differenziato dal punto di vista organizzativo, anche con riferimento agli ulteriori servizi offerti, e che, come è emerso nel corso delle audizioni, i dati possano variare considerevolmente in base alla distribuzione della popolazione per classi di età, finendo per favorire le regioni con residenti che in media presentano un'età più ridotta, grazie ad un minore consumo sanitario. Tuttavia, è necessario assicurare che le prestazioni siano distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale, garantendone i livelli essenziali rispetto a parametri di equità. Se da un lato, pertanto, appare possibile ridurre la spesa di parte corrente, non sarebbe corretto distribuire i risparmi di risorse per finanziare altra spesa corrente, ma occorrerebbe elaborare un piano che individui i fabbisogni dei servizi infrastrutturali sanitari.

Concordando inoltre con quanto espresso dalla collega Lanzillotta, invita il Governo a prestare maggiore attenzione ai parametri socio-economici, individuando uno stretto rapporto tra la sfera sociale e quella sanitaria, in quanto è verosimile che livelli eccessivi di disagio sociale alla lunga possano scaricarsi sulla spesa sanitaria.



Segnalando conclusivamente che i tagli lineari effettuati dal decreto-legge 78 del 2010 hanno inciso profondamente su molti dei capitoli di spesa destinati alle regioni, rileva come tale metodo non sia in armonia con il principio di autonomia degli enti territoriali e che occorra pertanto ripristinare le risorse in questione.

Il deputato Roberto SIMONETTI (*LNP*) osserva che lo schema di decreto delinea una complessa ed efficace ridefinizione del sistema di finanziamento delle regioni e delle province, nonché dei contenuti e delle procedure per un miglior controllo della spesa nel settore sanitario, che appare nel suo complesso da valutare con favore e che risulta particolarmente condivisibile in alcuni aspetti, quali ad esempio quelli concernenti la manovrabilità fiscale dell'Irpef prefigurata per le regioni. In tale quadro il proprio gruppo riterrebbe tuttavia utili alcune correzioni ed integrazioni, talune delle quali anche di carattere testuale, la cui compiuta e specifica ricognizione è contenuta, anche per una miglior chiarezza, in un documento cui rinvia e che chiede di allegare al resoconto della seduta (*vedi allegato 1*).

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*) ritiene necessario svolgere alcune considerazioni sullo schema di decreto, la prima delle quali attiene alla totale assenza di riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) per i settori diversi dalla sanità: assenza che a suo avviso potrebbe costituire un effetto dei tagli alle risorse regionali effettuati dal decreto legge n. 78 del 2010. Benchè sia senz'altro consapevole della difficoltà di individuare i Lep per tali settori, ed in particolare per quello dell'assistenza, in cui le prestazioni dipendono anche dai comportamenti e dalla qualità degli operatori, considera tuttavia necessario che nel provvedimento venga almeno prefigurato – ed in tal senso rinvia alle proposte emendative del proprio gruppo – un percorso di costruzione dei livelli in questione, per il quale, osserva, potrebbe essere utile conoscere i primi risultati dell'attività che sta effettuando la SOSE sulla base di uno dei decreti legislativi approvati.

Per quanto concerne la sanità, condivide l'approccio conservativo riportato nel provvedimento all'esame, anche perchè il criterio della distribuzione pro-capite della spesa pesata costituisce un metodo ormai consolidato; non può tuttavia ignorarsi il problema delle esternalità sociali ed economiche che hanno effetti negativi sulla spesa, che, peraltro, ritiene vada affrontato sul piano della perequazione infrastrutturale del settore. Considera inoltre necessario precisare che la presenza di uno stanziamento di risorse, per il fabbisogno sanitario, che viene stabilito a monte sulla base delle compatibilità economiche, non deve far venir meno l'urgenza di individuare i costi standard delle prestazioni, mediante i quali si arriverebbe a cifrare l'importo del fabbisogno sanitario teoricamente necessario, rimettendo in tal modo ad una trasparente decisione politica la individuazione delle risorse effettivamente stanziabili nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica.

Una ulteriore considerazione attiene al rischio che il sovraccarico che questo decreto opera sull'Irpef, ampliandone sia la discrezionalità che la manovrabilità, produca un effetto distorsivo sulla struttura stessa dell'imposta, ritenendo che al fine di intervenire su tale questione potrebbe risultare utile sapere a che punto sono i lavori sulla riforma fiscale annunciata dal Ministro dell'economia. Sul fondo perequativo sottolinea l'importanza delle proposte di modifica avanzata dal proprio gruppo, finalizzate a prevedere una disciplina sulla fase transitoria che è inspiegabilmente assente nel provvedimento. Conclude segnalando come le risorse assegnate alle province vengano basate principalmente su una imposta di carattere assicurativo che però potrebbe avere nel tempo andamenti decrescenti, con conseguenti effetti sull'autonomia fiscale effettiva dell'ente provinciale.

Segnala infine che il gruppo del Partito Democratico ha depositato le proposte emendative derivanti dal documento presentato dal gruppo medesimo nella seduta di ieri (*vedi allegato 2*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel segnalare che si farà carico di dare gli opportuni impulsi propositivi ai lavori della Commissione, sulla base di alcune delle segnalazioni ora svolte dal collega Barbolini, lo invita, qualora lo ritenga utile, ad eventuali integrazioni in tal senso delle proposte emendative finora presentate dal gruppo del Partito Democratico.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*) invita il presidente a richiedere alla COPAFF l'elaborazione di alcune proiezioni dei dati di finanza pubblica relativi agli effetti delle decisioni che sono state sinora adottate sul federalismo fiscale, sottolineando che la COPAFF è istituita nella legge n. 42 quale strumento tecnico di supporto al Governo e al Parlamento. Osservando che nel corso del dibattito le spese delle regioni spesso sono state poste a raffronto con quelle delle regioni a statuto speciale, ricorda che la normativa sul federalismo in realtà si applica alle sole regioni a statuto ordinario ed invita, quindi, a non creare nei cittadini false illusioni circa la riduzione delle spese delle autonomie speciali, che appaiono essere in una posizione di vantaggio in termini di risorse rispetto alle altre regioni. Evidenzia come nel corso degli ultimi trent'anni la spesa dei comuni in rapporto al PIL sia diminuita, quella delle province sia aumentata di circa l'1 per cento a seguito dell'attribuzione di nuove competenze, mentre, a causa della spesa sanitaria, sia esplosa la spesa delle regioni. Ritiene che tali dati stiano a significare che, fermo restando la presenza di sprechi ad ogni livello di governo, è fondamentale che venga effettuata una attenta determinazione dei LEP, anche per i servizi non sanitari, auspicando che possa pervenirsi ad una soluzione migliore rispetto a quella sui fabbisogni standard dei comuni. Peraltro una errata determinazione del fabbisogno non potrà non generare ricorsi da parte di quegli enti che si vedranno ridurre sensibilmente le risorse assegnate. Infine auspica che il lavoro della Commissione possa determinare maggiore autonomia finanziaria per le regioni e le province, al fine di far comprendere effettiva-

mente al cittadino dove vanno a finire i suoi tributi ed evitare ulteriore confusione in un sistema fiscale assai complesso.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel confermare l'approccio necessariamente conservativo del decreto in materia di spesa sanitaria, come rilevato dal senatore Barbolini, sottolinea che l'obiettivo del Governo non sia tanto incidere sull'ammontare delle risorse destinate alla sanità, quanto sulla spesa complessiva, con l'ambizioso obiettivo di conseguire un risparmio. Come emerge dalle analisi di settore, infatti, la questione non riguarda tanto l'attribuzione delle risorse, per le quali in effetti non si registra un forte variabilità in termini di quota capitaria, quanto l'offerta dei servizi, che non appaiono adeguati agli standard prefissati.

Evidenziando la portata della definizione percentuale di ripartizione della spesa sanitaria tra macrolivelli di assistenza (collettivo, distrettuale e ospedaliero) in termini di programmazione delle risorse, prospetta la necessità di una riduzione della spesa corrente, accompagnata dalla perequazione infrastrutturale che consenta di incrementare il livello di investimenti nel settore sanitario. In particolare segnala come l'aver stabilito espressamente nel decreto le quote percentuali di spesa per i tre diversi macrolivelli cui dovranno adeguarsi le regioni costituisca un elemento destinato a dare un primo segnale che sostanzia l'obiettivo del superamento della spesa storica.

Evidenzia come lo sforzo del Governo sia di procedere, senza ledere l'autonomia a livello regionale, alla individuazione del costo standard nel settore sanitario, nel quale si registra una forte differenziazione della spesa tra regioni non solo rispetto al personale – che andrebbe comunque ridimensionato in base a rapporti di equivalenza tra macrolivelli – ma anche con riferimento ad altre prestazioni come i servizi di pulizia e ristorazione. Tale definizione è tanto più urgente se si considera che manovre di contenimento della spesa sanitaria complessiva insistono soprattutto sul settore farmaceutico, che attualmente è l'unico per il quale sono stati individuati costi che consentono un'esatta riduzione dei margini di spesa.

Per tale motivo, in assenza di una esatta definizione del costo standard nel settore sanitario, si prevede l'introduzione di parametri oggettivi di controllo della spesa, come ad esempio misure premiali per le regioni che si dotino di una centrale unica per gestire le gare di appalto al fine di contenere le spese per servizi. Con riferimento alla definizione dei fabbisogni, inoltre, rileva la necessità che gli stessi derivino da elementi oggettivi, anche di tipo numerico, e non da una valutazione che poi diviene necessariamente oggetto di negoziazione.

Conclusivamente conviene su molte delle proposte emerse negli interventi, come ad esempio quella di non inserire nel testo l'indice di deprivazione, al fine di migliorare complessivamente le disposizioni del provvedimento, mettendo in guardia dalla tentazione di non sostituire al centralismo statale quello delle regioni, soprattutto con riferimento alla definizione delle norme relative ai fondi perequativi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317)**

**DOCUMENTO DEPOSITATO DAL GRUPPO  
DELLA LEGA NORD PADANIA**

La proposta del Governo, vagliata e condivisa dalle Autonomie, rappresenta una complessa ed efficace ridefinizione del sistema di finanziamento delle Regioni e delle Province, in aderenza alla Costituzione e alla legge delega n. 42 del 2009.

Su questi aspetti raccomandiamo ai relatori, nella formulazione delle loro proposte, estrema aderenza al dettato costituzionale e alle indicazioni della delega: ci riferiamo in particolare ad alcune proposte inerenti i fondi perequativi formulate dal Partito Democratico che diventano piuttosto dei trasferimenti surrettizi (sono noti i pentimenti esplicitamente espressi da qualche componente della Commissione in merito alla previsione costituzionale della soppressione dei trasferimenti quali fonte di finanziamento degli Enti locali), o alle proposte palesemente contraddittorie, ad esempio, con i criteri utili ad individuare le modalità per cui le aliquote di compartecipazione finalizzate alla copertura delle spese essenziali in tema di sanità siano quelle in grado di adempiere a questo compito in una sola Regione (si rilegga bene l'articolo 8 della legge delega!)

In completa aderenza con la legge delega, quindi, la fiscalità regionale si fonda:

*a)* a partire dal 2012 sulla addizionale regionale all'IRPEF, da adottare, entro il 30 giugno 2011, con d.p.c.m.

*b)* sul riconoscimento in capo alle Regioni della facoltà di intervenire sull'addizionale IRPEF introdotta a partire dal 2012

*c)* sulla possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in ragione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale

*d)* sulla possibilità di disporre, purchè le Regioni non siano impegnate nei piani di rientro dei *deficit* sanitari, detrazioni a favore delle famiglie

*e)* sulla possibilità di ridurre l'IRAP, a partire dall'anno 2014, fino anche ad azzerarla

*f)* sul riconoscimento dei tributi spettanti sulla base della legislazione vigente (i tributi propri derivati)

g) sulla riproposizione della norma contenuta nella delega in materia di tributi propri in senso stretto il tutto però a decorrere dall'anno 2013.

Il sistema che emerge dalla bozza si fonda dunque:

sui tributi propri derivati, che vengono acquisiti alla fiscalità regionale, pur restando istituiti e disciplinati dallo Stato;  
sulla rivista addizionale IRPEF  
e sulla compartecipazione all'IVA.

Ci sembra quindi:

condivisibile la norma che consente la differenziazione delle addizionali in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

condivisibili e finanche innovative le norme che consentono alle Regioni di maggiorare nell'ambito dell'addizionale le detrazioni previste dall'articolo 12 del T.U.I.R. e di disporre detrazioni con dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale;

la sospensione della possibilità di disporre le detrazioni per le Regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario.

Riteniamo, per quanto riguarda il comparto delle Province, siano necessarie alcune correzioni ed integrazioni che illustreremo di seguito.

#### **Per le Regioni:**

1) All'articolo 3, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: « Nel caso di beni immobili, si intende per luogo della cessione o della prestazione quello in cui si trova l'immobile».

2) Si chiede di mantenere l'articolato della bozza in ordine al processo di individuazione delle Regioni di riferimento, senza distinzione tra appartenenza geografica nord, centro e sud, che sarebbero in contrasto con i principi della legge delega.

3) Si chiede di riformulare l'articolo 22, comma e), definendo come unico criterio oggettivo utile alla definizione dei bisogni sanitari quello della popolazione pesata regionale.

#### **Per le Province:**

1) Si condivide la proposta delle autonomie di sostituire la compartecipazione sulle accise sulla benzina con la compartecipazione IRPEF.

2) Per far fronte alle competenze provinciali in termini di controllo, gestione e rilascio delle concessioni ed autorizzazioni alle captazioni idriche per produzioni di bevande, si propone di inserire la seguente articolazione all'articolo 16, aggiungendo dopo il comma 1, il seguente comma:

«2. A decorrere dall'anno 2011 le regioni a statuto ordinario, su proposta delle province, istituiscono una addizionale agli importi unitari dei

canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica il cui gettito è interamente devoluto a favore delle province che rilasciano le pertinenti concessioni o autorizzazioni per l'uso della risorsa idrica. La suddetta addizionale variabile da un minimo di 0,002 euro per litro fino a un massimo di 0,008 euro per litro si applica esclusivamente alle utenze che realizzano i seguenti utilizzi:

a) captazione da sorgente, falda o falda profonda per produzione di acque minerali o bevande a base di acqua.

L'addizionale è versata con le stesse modalità previste per il versamento del canone dovuto.

### 3) Imposta Provinciale Trascrizione

Preso atto che attualmente i motocicli di importante cilindrata costano più di autovetture piccole e non pagano IPT, che l'acquirente di un'utilitaria di nuova immatricolazione da poche migliaia di euro – o comunque acquistata da un concessionario o da un'impresa – versa lo stesso importo di chi acquista un'auto di lusso, considerato che in un'ottica anche di maggiore equità fiscale nei confronti dei cittadini sarebbe auspicabile un'applicazione dell'imposta in misura proporzionata alla potenza dell'autovettura acquistata ed in base alla categoria ambientale della medesima si propone di sostituire all'articolo 13, comma 6, l'ultimo periodo con il seguente:

«Entro il 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie Locali, si provvede al riordino dell'imposta relativamente ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) presupposto dell'imposta correlato all'immatricolazione del veicolo e relativa trascrizione;
- b) soggetto passivo: l'intestatario del bene mobile;
- c) oggetto dell'imposta: autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
- d) misura dell'imposta e sua maggiorazione in proporzione alla potenza e valore del veicolo e grado di inquinamento dello stesso;
- e) regime delle esenzioni ed agevolazioni;

### 4) RC AUTO

Si propone di anticipare la manovrabilità dell'aliquota già all'anno 2012 e di avere la certezza di poter acquisire sempre già dal 2012 tutti gli elementi utili alle attività di accertamento rispetto a fenomeni di evasione dell'imposta, attraverso apposito modello di dichiarazione per le compagnie assicuratrici. Pertanto si propone che all'articolo 13, al comma 3 dopo le parole «Agenzia delle entrate» si aggiungano le parole «da emanarsi entro il 2011».

Inoltre per meglio definire la temporalità di attuazione delle variazioni di aliquota del RCAuto, all'articolo 13, comma 2, si propone di inserire infine il seguente periodo: «Tali variazioni, pena la loro inefficacia, dovranno essere deliberate non oltre il termine di approvazione del bilan-

cio di previsione e hanno effetto nell'anno di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

#### 5) COSAP

Si propone di sostituire il canone di occupazione suolo pubblico provinciale, come già previsto per le regioni con una compartecipazione IR-PEF. A tale fine si prevede di inserire all'articolo 14 dopo il comma 7 il seguente comma:

8. A decorrere dall'anno 2012 per le province sono soppressi il canone di occupazione spazi o aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Il gettito relativo è sostituito con l'attribuzione di quota della compartecipazione di cui al primo comma, con riferimento alla certificazione del rendiconto delle province 2011.



ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317)**

**EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO CONSEGUENTI AL DOCUMENTO CONTENENTE LE PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 2011**

**Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio  
Punto 1 delle proposte di modifica**

Articolo 9.

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 9. - (*Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio*). –  
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonchè della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni *standard* nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. Il livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 sono stabiliti prendendo a riferimento macro-aree di intervento, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per gli aspetti organizzativi e tecnologici dei servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni *standard* nonchè le metodologia di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della

convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione scolastica e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8 comma 1 lettera *c*), della legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge statale, dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, istruzione scolastica e trasporto pubblico locale, riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione ovvero ai livelli adeguati di cui all'articolo 8, comma 1 lettera *c*), della legge n. 42 del 2009, e i relativi costi e fabbisogni *standard*. A tal fine si applicano le procedure e le metodologie di cui al comma 2. Il Governo, nel processo di coordinamento della finanza pubblica definito dalla legge n. 196 del 2009, aggiorna gli obiettivi di servizio per il triennio successivo.

6. Per le finalità di cui al comma 5, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *g*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, da utilizzare per definire i costi e i fabbisogni *standard* e gli obiettivi di servizio, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio. La banca dati è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso l'ISTAT, di concerto con la struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009. Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono definite le modalità di accesso, anche diretto, alla banca dati, da parte della Commissione

tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Nei settori e nelle macroaree in cui convivono servizi erogati sia dalle regioni che da comuni e province, la procedura di cui al presente comma si integra con quella stabilita dal citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.»

**Misure in materia di finanza pubblica e recupero dei tagli  
del decreto legge n. 78 del 2010  
Punti 2 e 9 delle proposte di modifica**

Articolo 27.

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 27. - (*Disposizioni in materia di finanza pubblica*). – 1. L'autonomia finanziaria delle regioni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale, e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In sede di coordinamento della finanza pubblica si provvede alla periodica verifica degli effetti delle misure di cui al presente provvedimento, con riguardo all'andamento dei gettiti, anche al fine di predisporre adeguate misure compensative di eventuali interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni attribuite.

4. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti, con le procedure di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, gli obiettivi di servizio, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e i relativi fabbisogni standard, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

5. Per i fabbisogni standard nei settori diversi dalla sanità i criteri di riparto dei fabbisogni effettivamente finanziabili utilizzano le medesime procedure previste per il settore sanitario all'articolo 22, comma 9.

6. Compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in sede di progressiva attuazione del presente decreto non si tiene conto delle riduzioni di trasferimenti erariali previste dall'articolo 14, comma 2 del de-

creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

*Assorbe anche articolo 7-quater dell'Intesa che va pertanto soppresso.*

N.B. Anche l'articolo 7-ter dell'Intesa va soppresso.

#### Articolo 6.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 1 sono quelli individuati nell'Allegato 2 – Tavola 6 – della Relazione del Governo alle Camere in ottemperanza alla disposizione dell'articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n.42.

*2-bis.* In conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

*2-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, di intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate le spese dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, oggetto di abolizione e di contestuale sostituzione con quote di addizionale regionale all'IRPEF.»

#### **Addizionale regionale all'IRPEF Punto 3 delle proposte di modifica**

#### Articolo 2.

*Sostituirlo con i seguenti:*

«Art. 2. - (*Addizionale regionale all'IRPEF*). – 1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base è determinata con successivo decreto legislativo adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, da adottare entro il 30 giugno 2011. La nuova aliquota di base è determinata in modo tale da assicurare al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7,

comma 3. Con il decreto di cui al presente comma sono individuate le modalità per mantenere inalterato il prelievo IRPEF a carico del contribuente e per mantenere invariata la struttura dell'imposta rispetto al sistema delle detrazioni.

2. Ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideeterminazione effettuata ai sensi del comma 1. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) allo 0,5 per cento, sino all'anno 2013;
- b) all'1,1 per cento, per l'anno 2014;
- c) al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

3. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

4. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

5. In ogni caso, l'addizionale di cui al presente articolo non può in nessun modo modificare la struttura dell'IRPEF, con riguardo alle basi imponibili, alla progressività e agli scaglioni di reddito.

Art. 2-bis. - (*Fabbisogno sanitario*). – 1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario *standard* regionale. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010, e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**IRAP**  
**Punto 4 delle proposte di modifica**

Articolo 4.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. A decorrere dall'anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Riduzioni superiori a un punto percentuale fino all'azzeramento dell'imposta sono possibili:

a) a condizione che esse siano differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e non determinino riduzioni del gettito complessivo dell'imposta;

b) previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in caso di riduzioni generalizzate tali da determinare una diminuzione del gettito dell'imposta compensata a valere su altre risorse.».

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.»

**Fondo perequativo (fase transitoria e fase a regime)**  
**Punti 5 e 6 delle proposte di modifica**

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. - (*Fondo perequativo*). – 1. A decorrere dall'anno 2012, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 3;

b) l'addizionale IRPEF ridefinita secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;

c) l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;

e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1 il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 4, comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base

all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento in una sola regione:

a) della spesa storica per le spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e del fabbisogno come definito ai sensi dell'articolo 21 per le spese relative alla sanità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), fino al 2014 e comunque fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi *standard*;

b) del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, a decorrere dal 2014 e comunque dal termine della fase sperimentale, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi *standard*.

4. Per il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 10, comma 1, nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.

5. È istituito, dall'anno 2012, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto. Fino al 2014, e comunque fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi *standard*, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica, ad eccezione di quelle relative alla sanità per le quali si considerano i fabbisogni *standard*. A decorrere dal 2014, e comunque al termine della fase sperimentale, le suddette spese devono gradualmente convergere verso i fabbisogni *standard*. Le modalità della convergenza sono stabilite con distinto decreto legislativo integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno finanziabile come definito ai sensi dell'articolo 21.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dal gettito riveniente dal recupero di evasione. È inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione di cui al comma 3. Nel caso in cui l'effettivo

gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

- a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;
- b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- c) quote del fondo perequativo di cui al comma 8.

8. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dei tributi di cui al comma 7, lettere a) e b), supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante è inferiore al gettito medio nazionale per abitante dei tributi di cui al comma 7, lettere a) e b), partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre, in misura non inferiore all'80 per cento, le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre, in misura non inferiore all'80 per cento, le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;

d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 9, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

9. Le quote del fondo perequativo risultante dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 8, sono stabilite con distinto decreto legislativo integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.»



**Compartecipazione IVA**  
**Punto 7 delle proposte di modifica**

Articolo 3.

*Sopprimere il comma 3.*

*Alternativa 1.*

Articolo 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle Regioni sono stabilite in conformità con il principio di territorialità, previa verifica dell'affidabilità statistica dei dati necessari alla realizzazione di tale principio, effettuata dall'ISTAT sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo con riferimento sia ai beni e servizi di mercato sia ai beni e servizi non di mercato. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Nel caso dei servizi il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Per i beni e i servizi non di mercato, i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA vengono corretti per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti equiparati, ai fini IVA, a consumatori finali, quali le pubbliche amministrazioni e le altre istituzioni di tipo sociale.»

**Sanità**  
**Punto 8 delle proposte di modifica**

Articolo 20.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «al fine di assicurare» fino alla fine.*

Articolo 20.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il fabbisogno sanitario standard costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare*

i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi *standard*.»;

b) al comma 2, dopo la parola «fabbisogni» inserire la seguente: «sanitari».

#### Articolo 21.

##### *Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale finanziabile»;

b) al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «A decorrere dall'anno 2013 in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria è determinato il fabbisogno sanitario nazionale finanziabile (FSNF). Il FSNF è determinato annualmente per ciascun triennio tramite intesa, coerentemente con la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza.»;

c) al comma 2, sostituire le parole «fabbisogno nazionale *standard*» con le seguenti «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole fabbisogno *standard* nazionale con le seguenti: «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».

#### Articolo 22.

##### *Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali e nazionali»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente per ciascun triennio, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i fabbisogni sanitari *standard* regionali necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi *standard*.»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. A tal fine, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, è attribuito ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che per-

metta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale.»;

d) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. I livelli percentuali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione biennale in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009.»;

e) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto di un sistema di pesi e indicatori di tipo socioeconomico, ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni. Sino al raggiungimento dell'intesa, ai fini del riparto di cui al successivo comma 9 si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012.»;

f) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sono regioni di riferimento le cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. L'indicazione delle Regioni deve essere rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica.»;

g) al comma 6, sopprimere la lettera e);

h) al comma 7, dopo le parole «relativi al» inserire le seguenti: «triennio terminante con il» ovunque ricorrano»;

i) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Il fabbisogno sanitario standard regionale è calcolato applicando il costo *standard* determinato ai sensi del comma 6 alla popolazione pesata, anche tenendo conto degli indicatori di cui al comma 4. Il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è dato dalla somma dei fabbisogni sanitari regionali *standard*.»;

l) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Il riparto tra le regioni è effettuato applicando annualmente il valore percentuale del fabbisogno sanitario regionale rispetto a quello nazionale all'ammontare complessivo del FSNF determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1.»;

m) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante i cinque anni sono annualmente monitorati e verificati i LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socioeconomico di cui al comma 4, i risultati dei piani di rientro. Al verificarsi di scostamenti fra FSNF e fabbisogno sanitario nazionale *standard*, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono predisposte misure per la convergenza. Tali misure tengono conto prioritariamente del rapporto fra struttura del sistema sanitario ed efficienza nell'erogazione dei servizi, e intervengono con appositi investimenti per la riorganizzazione della stessa struttura»;

- n) al comma 11, sostituire le parole «nell'anno» con le seguenti: «nel triennio»;
- o) sopprimere il comma 12.

#### Articolo 23.

Al comma 1, sopprimere le parole da «Al fine di garantire» fino a «servizi sanitari regionali».

Al comma 1, sostituire «fabbisogno *standard* nazionale» con «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile»

#### Articolo 24.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10.»;

b) sopprimere il comma 3.

#### **Coordinamento con il decreto legislativo relativo al fisco municipale Punto 10 delle proposte di modifica**

#### Articolo 8.

Al comma 4, dopo le parole: «ciascuna Regione istituisce» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2011» e sostituire le parole da: «alimentato» fino a: «i presupposti di imposta» con le seguenti: «in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Tale percentuale è ripartita sulla base delle medesime modalità stabilite dal comma 2. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009».

*Conseguentemente,*

all'articolo 17, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Per la realizzazione in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2011, un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009.».

## Articolo 19.

*Sostituire l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

«Art. 19. - (*Fondo perequativo per comuni e province*). - 1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono loro attribuiti ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare per il finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle rispettive funzioni i gettiti dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.

2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti, con l'indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e per le province e le città metropolitane. La prima componente riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.

3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenze tra i fabbisogni *standard* dei comuni, delle province e delle città metropolitane, e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali loro assegnate per il finanziamento delle funzioni fondamentali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali loro attribuiti che consentano alle varie tipologie di enti di almeno un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni *standard*.

4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali di ciascuna tipologia di enti assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni, alle province e alle città metropolitane di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla loro spesa storica pro capite per queste funzioni calcolata su tutti gli enti. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra de-

terminati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.

5. Nel bilancio di ciascuna Regione sono istituiti due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi istituiti nel bilancio di ciascuna regione sono pari:

a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini *standard* relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi enti destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni relativi alle loro funzioni fondamentali è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;

b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane, diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle loro funzioni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascuna tipologia di ente di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi istituiti nel bilancio di ciascuna regione non hanno vincolo di destinazione.

7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive dei propri due Fondi perequativi tra i singoli enti secondo le seguenti modalità:

a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni sui tributi erariali loro assegnati per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alternativa, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione;

b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane, per il finanziamento di tali funzioni».

**Fiscalità provinciale**  
**Punto 11 delle proposte di modifica**

Articolo 12.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'attuazione del presente capo, non si tiene conto delle riduzioni di trasferimenti erariali previste dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni».

Articolo 13.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2012»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Direttore dell'Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «, da emanarsi entro il 2011,»;

c) al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Entro il 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla rideterminazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione con proprio decreto modificativo del decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435. Con successivo decreto legislativo correttivo si provvede al riordino dell'imposta provinciale in ordine al presupposto e misura dell'imposta, soggetti passivi, maggiorazioni, esenzioni ed agevolazioni.»

Articolo 15.

Al comma 4, dopo la parola: «istituisce» inserire le seguenti: «per il 2012» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo regionale di riequilibrio termina a decorrere dal 1° gennaio 2013; conseguentemente le Regioni determinano la quota di compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e o ad altri tributi regionali per ciascuna Provincia».

Articolo 17.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, per l'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio.»

b) al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «per il solo anno 2012».

#### Articolo 13.

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

– al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito informatico dell'Unione delle Province Italiane (UPI).»;

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete all'Agenzia delle Entrate, su segnalazione delle singole province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.»

#### **Sistema finanziario delle città metropolitane Punto 12 delle proposte di modifica**

#### Articolo 19.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-bis.

*(Sistema finanziario delle città metropolitane)*

1. In attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Alle città metropolitane spettano altresì le risorse finanziarie corrispondenti alle funzioni loro attribuite dai comuni che ne fanno parte e dalla Regione con norme contenute nelle proposte di istituzione e negli statuti definitivi di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per il finanziamento delle specifiche funzioni fondamentali delle città metropolitane, stabilite dalla lettera f) del comma 6 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono loro attribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare su proposta del



Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, ulteriore rispetto a quella attribuita ai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis;

b) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana, ulteriore rispetto a quella attribuita alle province in base all'articolo 14 del presente decreto legislativo;

c) una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti prodotto sul suo territorio.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

a) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) l'imposta di scopo prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis, secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento previsto dal medesimo articolo;

c) il contributo straordinario di cui all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, già attribuito al comune di Roma dal comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonchè alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri degli aeromobili;

e) una compartecipazione al gettito delle tariffe dei servizi pubblici locali che si riferiscono al loro territorio».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 7, sopprimere le seguenti parole: «l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili» e le parole: «agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342».*

**Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**

Articolo 26.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

*«Art. 26-bis.*

*(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)*

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, disciplinandone il funzionamento e la composizione.

2. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

3. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la Semplificazione normativa, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre 6 Presidenti o Assessori di Regione, 4 Sindaci e 2 Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall' ANCI e dall' UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ne fa parte altresì il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il ministro per la Salute ove non vengano a questi delegate le funzioni di presidenza della Conferenza Unificata.

4. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della Conferenza Unificata, convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta un terzo dei suoi membri.

7. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del suo Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.

A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

8. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle Province e dei Comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 17, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI.

9. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

10. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 lett. e) della legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1. l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009;

2. assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

3. assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4. verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5. verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

12. Anche ai fini dell'attuazione di cui all'articolo 16, comma 5, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i lavori svolti.

13. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dal DPCM del 3 luglio 2009.

14. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio, 2009, n. 42, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita

le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

15. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della COPAFF, concorre con il MEF alla individuazione dei contenuti della sezione stessa».

16. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, comma 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

## **ERRATA CORRIGE**

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 421 di mercoledì 9 marzo 2011, n. 207, della Commissione Lavoro, previdenza sociale, alla pagina 82, settima riga, dopo le parole: «nuovi» *aggiungere le parole*: «o maggiori».



